



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DINI, CANTONI, RAMPONI, DE GREGORIO, GAMBA, FIRRARELLO, LISCASTRO SCARDINO, CARRARA, PALMIZIO, BEVILACQUA, BALDINI, TEDESCO, PISCITELLI, COSTA, CASTIGLIONE, LADU, GALLO, BENEDETTI VALENTINI, AMATO, SARO, CASTRO, CALIENDO, SPEZIALI, MAZZARACCHIO, ALBERTI CASELLATI, AZZOLLINI, GENTILE, CALIGIURI, GRAMAZIO, CIARRAPICO, PARAVIA, BURGARETTA APARO, CURSI, PISANU, VIESPOLI, MALAN, SPADONI URBANI, IZZO, LANNUTTI, DE FEO, AMORUSO, COMPAGNA, SCARABOSIO, BETTAMIO, SCARPA BONAZZA BUORA, LATRONICO, BIANCONI, TOTARO, TONINI, POSSA, VICECONTE, PALMA, SANCIU, Alberto FILIPPI, GERMONTANI, GRILLO, PASTORE e BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2012

Dismissione del patrimonio immobiliare ad uso non strumentale detenuto dalle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'agenda del «Governo Monti» è stata fin qui dominata dall'emergenza. La forte turbolenza che si è determinata sui mercati finanziari internazionali a partire dalla scorsa estate, con un repentino rialzo nel costo del nostro debito pubblico, ha imposto una celere e drastica manovra correttiva. L'emergenza ha fatto sì che la manovra fosse incentrata essenzialmente sull'aumento dell'entrate; se ce ne fosse stato il tempo, avrebbe potuto essere realizzata anche attraverso una riduzione della spesa pubblica, generando una minore pressione recessiva sull'economia. Lo stesso intervento sulle pensioni è stato reso possibile proprio dall'emergenza, che ha consentito di superare le resistenze che si erano fin qui frapposte alla necessaria accelerazione della transizione verso il nuovo regime introdotto con la «riforma Dini» e cioè la legge 8 agosto 1995, n. 335. Così pure l'emergenza ha reso politicamente praticabili gli interventi - in verità ancora da completare ed estendere - in materia di liberalizzazione dei servizi che avevano fin qui trovato ostacoli insormontabili nelle pressioni politiche esercitate dalle categorie interessate.

Ricuperate condizioni finanziarie più distese, due questioni si impongono all'agenda di governo.

La prima è disegnare un percorso graduale di riduzione di una pressione fiscale che ha raggiunto livelli difficilmente compatibili con lo sviluppo della libera intrapresa economica. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che le condizioni attuali della finanza pubblica non permettono di ridurre in misura consistente questo peso fin da subito. Nel prossimo futuro, tuttavia, non vi sarà alternativa a una drastica revisione di meccanismi, ambito e dimensioni della spesa pubblica

che apra lo spazio a quella riduzione del carico fiscale su imprese e cittadini che costituisce la pre-condizione affinché la nostra economia si riavvii sul sentiero della crescita.

Il disegno di legge che segue si sofferma invece sull'altra questione che l'agenda di governo trova ora innanzi a sé: la necessità di ridurre il nostro gigantesco debito pubblico che assorbe una quota elevata dello sforzo fiscale al quale i cittadini sono costretti e pone pesanti ipoteche sul loro futuro.

Quel che c'è da fare è chiaro: occorre in primo luogo liquidare quella parte del patrimonio pubblico che non è essenziale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di Stato e amministrazioni locali, e usare il ricavato delle cessioni per abbattere questo gigantesco debito pubblico. Sappiamo che alcune di queste cessioni patrimoniali richiedono un lavoro preparatorio niente affatto semplice. Quel che può dirsi è che, quanto prima si avviano queste attività preliminari, tanto più presto sarà possibile la cessione sul mercato degli *assets* in questione. Esistono però attività per le quali la cessione è relativamente semplice: si tratta anzitutto degli immobili a uso non strumentale posseduti dallo Stato, dalle amministrazioni locali e dalla generalità di enti pubblici e soggetti pseudo-privati a totale partecipazione pubblica, quali ad esempio le Ferrovie dello Stato, Poste Spa, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Si tratta di valori ingenti, quantificati dall'Istituto Bruno Leoni in circa 400 miliardi di euro, di cui 100 miliardi prontamente vendibili, potendo questi essere messi celermente sul mercato anche utilizzando le procedure a suo tempo adottate per vendere gli immobili degli enti previdenziali.

Per la parte direttamente di pertinenza dello Stato, di enti pubblici nazionali o di società da essi possedute, il ricavato potrebbe confluire nel fondo per l'ammortamento del debito pubblico. Per la parte di pertinenza, diretta o indiretta, delle amministrazioni locali, il ricavato delle vendite sarebbe soggetto alle ordinarie regole che governano la finanza locale attraverso lo strumento del patto di stabilità interno, sostanzialmente quindi andando a determinare una contrazione del debito delle amministrazioni interessate. Al riguardo, lo Stato potrebbe determinare l'importo dei trasferimenti alle amministrazioni locali scontando - in tutto o in parte - le entrate da esse realizzate tramite le dismissioni patrimoniali.

È bene ribadirlo: si tratta di immobili che non hanno impatto sullo svolgimento delle funzioni pubbliche essenziali, perché sono immobili a uso non funzionale. Sono state fatte altre proposte che prevedono utilizzo di strumenti finanziari complessi, quali la creazione di fondi immobiliari e anche di fondi di secondo grado. Qui si propone invece di utilizzare le procedure più celeri, offrendo a esempio gli immobili a uso residenziale in opzione agli attuali inquilini.

Il disegno di legge consta di un solo articolo.

Al comma 1 si dispone la cessione del patrimonio immobiliare a uso non strumentale detenuto da tutti gli enti pubblici, ovvero da soggetti anche privati il cui capitale sia detenuto interamente da uno o più enti pubblici.

Il comma 2 esclude, dall'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1, beni culturali oggetto di tutela.

Il comma 3 dispone che la cessione avvenga secondo le modalità fissate con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; per quanto non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, ovvero ove tale decreto non venisse emanato entro il termine appena citato, si applicheranno i criteri e le modalità previsti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

Il comma 4 prevede che per gli immobili adibiti a civile abitazione sia garantito un diritto di opzione agli attuali affittuari, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 109, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 5 dispone che i proventi derivanti dalle dismissioni di cui ai commi da 1 a 4 siano destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Il comma 6, qualificando le disposizioni recate dalla legge quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dichiarando che esse sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, vincola anche le amministrazioni locali.

Il comma 7 disciplina l'applicazione della presente legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti pubblici e i soggetti anche di diritto privato il cui capitale sociale è interamente detenuto da uno o più enti pubblici procedono alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare ad uso non strumentale secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cessione i beni culturali riconosciuti e tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per quanto non espressamente disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ove tale decreto non sia stato adottato entro il termine previsto dal presente comma, si applicano i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

4. Con riferimento agli immobili adibiti a civile abitazione, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 109, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine, i relativi proventi sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costitui-

scono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

